



*Al Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: SOSPENSIONE efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 – Associazione “Circolo Tennis Lanciano”, con sede in Lanciano (CH) - C.F. 81000110692.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il Decreto Legislativo 28/02/2021, n. 36 recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 28/02/2021, n. 39 recante “Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, con specifico riferimento all'art. 14 “Acquisto della personalità giuridica”, comma 1-ter;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato “Competenze delle regioni e delle province autonome”;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: “Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9 della previgente L.R. 13/2005, la struttura organizzativa competente, in caso di accoglimento delle istanze presentate ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della medesima legge, avrebbe provveduto all'iscrizione d'ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche degli enti già iscritti nei registri delle Cancellerie dei Tribunali;

RICHIAMATA la DGR n. 72 del 31/01/2024 recante: “ART. 6 DEL D.L. N. 80 DEL 9.06.2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021 N. 113. APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DELLA REGIONE ABRUZZO. TRIENNIO 2024 - 2026 - ANNUALITÀ 2024.”, con cui è stato tra l'altro approvato il “Piano delle Performance”;

RILEVATO che tra le Schede Obiettivo 2024 del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” è previsto l'Obiettivo Operativo, distinto con il n. 282, denominato “Ricognizione persone giuridiche. Aggiornamento dati”;

RILEVATO, da detta ricognizione, che l'Associazione “Circolo Tennis Lanciano”, con sede in Lanciano (CH) - C.F. 81000110692 risultava iscritta al n. 246 del registro delle persone giuridiche, detenuto dal

Tribunale di Chieti, e che alla stessa, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con D.P.G.R. n. 76 del 20/02/1998;

PRESO ATTO che:

- da parte dell'Associazione *de qua* non sono pervenute istanze ai sensi dei citati articoli 6, 7 e 8 della previgente L.R. 13/2005,
- la L.R. 7/2024 non contempla un'analogha previsione, ex art. 9 della L.R. 13/2005;

DATO ATTO che si è, quindi, proceduto all'iscrizione d'ufficio dell'Associazione *de qua* nel registro regionale delle persone giuridiche al n.114 in data 4/04/2024;

RILEVATO, altresì, che l'art.14, co. 1-ter, del D.lgs. 28/02/2021, n. 39, dispone che l'iscrizione degli Enti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel Registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;

DATO ATTO che in data 29/01/2024 è stato pubblicato sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) il nuovo "*Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche*", in cui, al co. 2, lett. b) e lett. c. dell'art. 11 rubricato "*Riconoscimento della personalità giuridica*", è stabilito che nel caso di associazioni già iscritte al Registro, è competenza del notaio richiedere l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica, nonché provvedere al deposito presso il Registro delle successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, con le modalità dettagliate all'allegato 1 del prefato Regolamento;

TENUTO CONTO che, nella fase di prima applicazione della normativa nazionale sopra citata, sono emerse diverse problematiche interpretative che hanno comportato numerose interlocuzioni tra i referenti della Regione Abruzzo e le altre Regioni, culminate nella riunione del 20 marzo 2024 del costituendo "Coordinamento regionale". Sono stati altresì formulati diversi quesiti al Dipartimento per lo Sport per garantire una corretta ed uniforme applicazione della materia de qua;

CONSIDERATO, a tal proposito, che il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" ha ritenuto di doversi procedere, fin dall'origine, secondo una chiara e pedissequa applicazione della disposizione contenuta nella norma primaria, anche con specifico riferimento, ai fini del procedere, alla comunicazione da effettuarsi da parte dei competenti uffici del Dipartimento per lo Sport, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 1-ter del D.lgs. 39/2021;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, prot. n.DPS-0003754-P-21/03/2024, in atti al prot. n. RA/0123819/24 del 21/03/2024, con cui è stata confermata l'interpretazione a cui era pervenuto il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale". Difatti con la prefata nota:

- è stato trasmesso l'elenco delle Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- è stato richiesto alla Regione "*..di voler verificare l'eventuale contemporanea iscrizione nei propri Registri e di provvedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione per quelle ASD che risultino già iscritte nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. A tal fine la presente comunicazione, per quanto riguarda gli elenchi di associazioni contenuti nei file excel allegati, vale come comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 1-ter del d. lgs. 39/2021.*";

DATO ATTO che, con nota prot. n. RA/0145773/24 del 08/04/2024, il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" ha ufficialmente comunicato al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per opportuna conoscenza, all'Associazione stessa, l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, inclusa l'Associazione "Circolo Tennis Lanciano", che non

risultavano incluse nel file allegato alla nota prot. DPS-0003754-P-21/03/2024, chiedendo altresì di certificare l'iscrizione o la mancata iscrizione delle medesime nel Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche (RASD);

RILEVATO che, in assenza di riscontro alla comunicazione precedente, con nota prot. n. RA/0260999/24 del 25/06/2024, il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" ha formalmente sollecitato il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a fornire conferma circa l'iscrizione o la mancata iscrizione di un elenco di Associazioni, tra cui figura anche l'Associazione *de qua*;

DATO ATTO che, con nota prot. DPS-000970-P-06/08/2024, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ufficialmente confermato l'iscrizione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Lanciano CF 81000110692, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, **precisando altresì che la suddetta comunicazione ha valore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 39/2021.**

CONSTATATO, dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale", che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Lanciano CF 81000110692, iscritta al RASD, è riconducibile all'Associazione "Circolo Tennis Lanciano", con sede in Comune di Lanciano (CH) - C.F. 81000110692, iscritta al n. 114 del Registro regionale delle persone giuridiche;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche della "Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Lanciano", con sede in Lanciano (CH), con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*" e della Circolare del Servizio Autonomo "*Controlli e Anticorruzione*" protocollo n. RA/83964/22 del 3/03/2022;

DATO ATTO, altresì, che la Direttrice del "Dipartimento Presidenza DPA" ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione della propria firma in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, prot. n. DPS-000970-P-06/08/2024 circa i profili di competenza stabiliti dall'art. 14 del D.lgs. 39/2021 ed attestante che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Lanciano, con sede in Lanciano (CH) - C.F. 81000110692, è iscritta, tra le altre, nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
2. **di disporre**, per l'effetto, la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell'Associazione medesima, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 7/2024;
3. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell'Associazione *de qua* dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ex art. 14, comma 1-ter, del D.lgs. 28/02/2021 n. 39, comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport alla Regione Abruzzo – Dipartimento Presidenza - "Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", si procederà all'iscrizione dell'Associazione medesima nel Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 e della vigente legge regionale n. 7 del 2024, provvedendo altresì alle relative annotazioni nel registro regionale.

4. **di trasmettere** il presente atto all'Associazione *de qua* e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport, per opportuna conoscenza;
5. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Direttrice del Dipartimento Presidenza
Dott.ssa. Emanuela Grimaldi

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio